

Il Direttore del Dipartimento Gestione delle Risorse Umane, Dott. Gaetano La Corte

Premesso:

- che in data sono state emanate dall'assessorato regionale alla salute le direttive in materia di attribuzione delle funzioni di coordinamento di attività di cui all'art. 10 del ccnl 2° biennio economico 2000/2001 ;
- che a seguito dell'emanazione delle suddette direttive è sorta la necessità di procedere all'emanazione di un nuovo regolamento relativo l'attribuzione delle funzioni di coordinamento di attività di cui all'art. 10 del ccnl 2° biennio economico 2000/2001 che tenesse conto delle nuove disposizioni regionali e che pertanto modificasse le procedure e i criteri già previsti nel regolamento di cui alla delibera n 3163 del 8.09.2004;
- che sono state pertanto avviate le procedure in materia di relazioni sindacali dirette alla concertazione del testo del nuovo regolamento in esame;
- che precedentemente si sono svolti vari incontri con la RSU aziendale e con le OOSS per l'esame del testo del nuovo regolamento in parola la cui adozione in ogni caso rientra nella competenza esclusiva dell'azienda essendo la relativa materia oggetto solo di concertazione con le OOSS ;
- che all'esito dei tali incontri durante la seduta del 24 maggio 2010 il regolamento in parola predisposto dall'Azienda ed emendato in parzialità accogliendo di alcune modifiche proposte da alcune sigle sindacali , ha ricevuto il sostanziale avallo da parte di tutte le sigle sindacali ;
- che occorre pertanto , al fine di regolamentare i procedimenti di affidamento delle predette funzioni, approvare il suddetto regolamento ;
- CONSIDERATO che il regolamento di che trattasi all'art 9 comma 2 prevede che con separato accordo con le RSU e le OOSS vadano verificati quelle situazioni nelle quali pur essendosi realmente svolte le funzioni di coordinamento tuttavia per le stesse non risultano ricorrere i presupposti previsti dal previgente regolamento di cui alla delibera n 3163 del 8 .09.2004 ;
- che durante la seduta del 14 giugno 2010 si è concordato di indire apposita riunione con la RSU e le OOSS per la verifica delle situazioni cui si fa riferimento nel precitato art.9.comma 2 del suddetto regolamento ;

Ritenuto :

- pertanto, di procedere all'approvazione del nuovo regolamento per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento di attività di cui all'art. 10 del ccnl 2° biennio economico 2000/2001 secondo il testo allegato alla presente proposta di delibera in quanto parte integrante;
- di revocare il precedente regolamento approvato con delibera n 3163 del 8.09.2004;
- di rinviare l'adozione di ogni altro provvedimento relativamente alle situazioni di cui al precitato art.9 comma 2 del regolamento approvato con la presente delibera, all'esito dell'incontro cui si fa riferimento in premessa;

dato atto della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;


- per le causali di cui in premessa

PROPONE

di:

- 1) approvare il nuovo regolamento per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento di attività di cui all'art. 10 del ccnl 2° biennio economico 2000/2001 secondo il testo allegato alla presente proposta di delibera in quanto parte integrante;
- 2) revocare il precedente regolamento approvato con delibera n 3163 del 8.09.2004;
- 3) rinviare la regolamentazione delle ipotesi previste al secondo comma dell'art 9 dell' allegato regolamento approvato con la presente delibera, all'esito dell'incontro con la RSU aziendale e con le OOSS che sarà all'uopo indetto, così come concordato nella predetta riunione del 14 giugno 2010
- 4) NOTIFICARE la presente deliberazione alle OOSS del comparto, alla RSU e all'Assessorato Regionale alla Salute

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Dott. Giuseppe Andaloro)



Λ.*****Λ

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Gaetano La Corte)




PARERI EVENTUALI DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO
da richiedere a cura del D.G. ai sensi dell'art. 3 – comma 7 – del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.

Sul presente atto viene espresso


parere favorevole dal

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Antonino Candela)



parere favorevole dal

DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)




IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
Visti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Ritenuto di condividerne il contenuto,
Assistito dal segretario verbalizzante

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Salvatore Cirignotta)



IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
VERBALIZZANTE


D.ssa Emilia Marranga


ATTESTAZIONI

Deliberazione n° 0450 del 18 GIU. 2010

Il Responsabile
dell'Ufficio Deliberazioni

Esecutiva ai sensi
del 6° comma art. 53 L.R. 30/93.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 20 GIU. 2010 L'Addetto 
è stata ritirata dall'Albo il _____ L'Addetto _____

- Si attesta che contro la presente deliberazione non è pervenuto alcun reclamo
- Si attesta che contro la presente deliberazione è pervenuto reclamo da:

Palermo, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Annotazioni: _____

Delibera_

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DI
ATTIVITA' DI CUI ALL'ART.10 DEL CCNL 2° BIENNIO ECONOMICO 2000/2001

PREAMBOLO

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento sulla base delle previsioni di cui all'art.10 del CCNL del Comparto sanità II biennio economico stipulato in data 20.09.2001, all'art.4 del CCNL 10.04.08, nonché delle linee di indirizzo dettate dall'Assessorato Regionale della Sanità con D.A. n. 01790/09 del 4 settembre 2009.

Le funzioni di coordinamento sono individuate per meglio valorizzare l'autonomia e la responsabilità delle professioni sanitarie e di assistenza sociale e migliorare l'efficienza organizzativa finalizzata ad elevare la qualità delle prestazioni.

La funzione di coordinamento si estrinseca in attività di programmazione, gestione e valutazione. In particolare il coordinatore programma, coordina e controlla il miglior utilizzo delle risorse umane, delle apparecchiature e delle attività nell'ambito dell'articolazione organizzativa, in relazione agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti; collabora alla verifica della qualità e all'ottimizzazione dei servizi; ha la responsabilità delle funzioni e delle attività che gli sono attribuite dal responsabile della struttura, nonché dei risultati conseguiti.

Articolo 1

INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO

1. L'attribuzione della funzione di coordinamento ha luogo dopo che l'Azienda, con riferimento al proprio assetto interno, ha provveduto con atto formale alla loro individuazione, dandone comunicazione alle OO.SS. e alla RSU.
2. La predetta attribuzione deve essere preceduta dalla formalizzazione, di norma annuale, in sede di contrattazione integrativa, dell'ammontare delle risorse destinate al finanziamento della indennità di funzione
3. Le funzioni di coordinamento individuate dall'Amministrazione, non costituiscono posti di dotazione organica e sono modificabili per effetto di diversa organizzazione interna o di diverso riordino dei processi gestionali finalizzati al miglioramento dell'efficienza organizzativa per meglio assolvere ai fini istituzionali


CAIA 

4. Le funzioni di coordinamento non comportano, né progressioni interne di carriera automatica, né differenze retributive tabellari, salvo la corresponsione dell'indennità di funzione nella misura all'uopo prevista.

Art 2

SELEZIONI

1. Il conferimento di nuovi incarichi di coordinamento per il personale sanitario e/o tecnico – assistente sociale, avviene mediante procedura selettiva interna .
2. In presenza di disponibilità di funzioni di coordinamento, il Distretto, il P.O. o il Dipartimento predispongono, tramite il Dipartimento Gestione Risorse Umane, per la Direzione Generale apposita delibera di indizione di selezione con annesso avviso interno.
3. Il bando che individua tutte le funzioni di coordinamento disponibili sarà emanato, di norma, entro il III° trimestre di ogni anno.
4. Alla selezione potranno partecipare, ognuno per il profilo professionale di appartenenza, i dipendenti del ruolo sanitario e tecnico – assistente sociale a tempo indeterminato:
 - a) in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'Università ai sensi dell'art.3, comma 8 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3.11.99, n 509 e dell'art.3, comma 9 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 22.10.2004, n 270, nonché un'esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico DS, di tre anni. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, di cui all'art.6, comma 5 della legge 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido ai fini dell'affidamento delle funzioni di coordinamento;
 - b) in possesso dell'iscrizione al relativo albo professionale, ove previsto ;
 - c) che prestano servizio, da almeno sei mesi, nella macrostruttura a cui appartiene l'U.O. interessata.
5. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso stesso per la presentazione delle domande di ammissione.
6. La selezione è basata sulla valutazione del curriculum formativo e professionale a cui sarà attribuito un punteggio massimo di punti 10, secondo i seguenti criteri:
 - requisiti culturali e professionali posseduti : fino ad un massimo di punti 3
 - attività formative e di studio vantati nell'area professionale di appartenenza compresi gli aggiornamenti ECM : fino ad un massimo di punti 2

C. A. L. 

—attitudini e capacità professionali dimostrate nel tempo, nonché esperienza acquisita nella specifica area di operatività nel cui ambito va esercitata la funzione di interesse: fino ad un massimo di punti 5

7. La selezione e la relativa valutazione è fatta dal ~~Dirigente responsabile della macrostruttura che~~ predispone apposita proposta motivata di delibera riguardante il conferimento dell'incarico di coordinamento, per l'adozione da parte del Direttore Generale, con acquisizione di parere favorevole, in sede deliberante, del Direttore Sanitario per l'area sanitaria e del Direttore Amministrativo, per l'area tecnica -assistente sociale.

Art. 3

DURATA, VERIFICA E REVOCA


1. L'affidamento della funzione di coordinamento avviene per la durata di anni uno ed alla scadenza è prorogabile di anno in anno, previa verifica dei risultati ottenuti. Tale funzione può essere comunque revocata ancor prima della scadenza, in caso di inosservanza delle direttive impartite per l'attuazione dei programmi e la realizzazione dei progetti, finalizzati al miglioramento organizzativo ed al conseguimento di più elevati livelli quali-quantitativi della prestazioni assistenziali

2. In caso di revoca della funzione, l'indennità attribuita in prima applicazione (31 agosto 2001) è revocabile limitatamente alla parte variabile; per le indennità attribuite successivamente alla prima applicazione, invece, sono revocabili entrambe le componenti fisse e variabili

3. La verifica dell'espletamento dell'incarico di coordinamento si svolge, con cadenza annuale, al 31 dicembre di ogni anno. A tal fine, il dipendente, entro il 31.01. dell'anno successivo, pena decadenza dalla funzione e dalla indennità, dovrà presentare al Dirigente responsabile della struttura interessata, apposita relazione in merito alla realizzazione dei programmi, degli obiettivi e delle risorse umane e tecnologiche affidatigli, e dei risultati conseguiti in relazione alle risorse fornite.

4. I criteri con cui effettuare la verifica sono i seguenti:

- a) capacità nel motivare e guidare i collaboratori e di generare un clima organizzativo e relazionale favorevole alla crescita dell'efficienza e dell'efficacia eliminando i possibili conflitti;
- b) capacità di raggiungere determinati obiettivi;
- c) capacità di valutare il potenziale professionale e di analizzare il fabbisogno formativo;
- d) capacità di concorrere con il Dirigente alla gestione delle risorse, in linea con i documenti di budget aziendale;
- e) capacità di introdurre metodi comportamentali nei confronti di ogni operatore, atti a segnalare eventuali disfunzioni tecniche delle apparecchiature o eventuali deficienze che possano inficiare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Carli 

5. Il Dirigente responsabile della U.O, acquisita la predetta relazione, entro i quindici giorni successivi esprime il giudizio finale in ordine alla conferma dell'incarico; a tal fine, deve ~~comunicare al Direttore della macrostruttura di appartenenza, le motivazioni per la conferma o meno della funzione di coordinamento, dandone conoscenza agli interessati e avvertendo gli stessi della possibilità di presentare osservazioni direttamente al Direttore della macrostruttura, entro e non oltre 10 gg dalla comunicazione de quo.~~
6. La valutazione del Dirigente responsabile e la relazione del dipendente, formeranno oggetto di verifica finale da parte del Nucleo di Valutazione aziendale o da Organo a ciò preposto secondo la normativa vigente nel tempo, che esprimerà il proprio giudizio conclusivo in ordine alla regolarità del processo di valutazione.
7. L'eventuale revoca, sarà oggetto di apposita proposta di delibera al Direttore Generale con acquisizione di parere favorevole, in sede deliberante, del Direttore Sanitario, per l'area sanitaria e del Direttore Amministrativo, per l'area tecnica -assistente sociale. Gli effetti economici cesseranno dalla data di notifica del provvedimento.
8. Dopo l'adozione con relativa notifica, la suddetta delibera dovrà essere comunicata al Dipartimento Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza.
9. La revoca dell'incarico comporta, oltre agli effetti di cui agli art.10, commi 5 e 6 del CCNL biennio economico 2000/2001, il rientro del dipendente nelle funzioni proprie del profilo e della categoria di appartenenza.
10. Gli incarichi di coordinamento conferiti possono essere oggetto di mutamento, anche prima della scadenza, in caso di modifiche organizzative previa informazione alle OO.SS. con le modalità ~~previste dal vigente CCNL.~~

Art.4
SOSTITUZIONI

1. In caso di assenza superiore a 30 gg. continuativi con esclusione delle ferie, del titolare dell'incarico di coordinamento, il Direttore della macrostruttura procede ad individuare un sostituto, mediante scorrimento dell'ultima graduatoria valida.
2. Analoga procedura va applicata in caso di revoca per valutazione negativa del titolare per il periodo intercorrente tra la notifica di revoca e la nomina del nuovo titolare.
3. Al sostituto spetta per il periodo della sostituzione, l'indennità di coordinamento, parte variabile, nella misura individuata per la posizione di coordinamento per la quale la sostituzione è attivata; tale indennità, durante detto periodo, non sarà erogata al titolare sostituito. La sostituzione e il conseguente trattamento economico cessa automaticamente al rientro in servizio, anche anticipato, della persona sostituita.
4. In caso di assenza di graduatoria valida sarà individuato il più anziano di età in possesso dei titoli.

CAI 

Art 5
TRASFERIMENTI

~~Il personale cui è affidata la funzione di coordinamento non è soggetto a mobilità non volontaria né a mobilità dovuta a processi di ristrutturazione, fatti salvi i casi di soppressione dell'U.O. ove risulta individuata la funzione di coordinamento.~~

Art 6
INCOMPATIBILITA'

La funzione di coordinamento è incompatibile con l'incarico di posizione organizzativa di cui agli artt. 20 e 21 del CCNL del 7 aprile 1999 .


Articolo 7
INDENNITA' DI COORDINAMENTO PARTE VARIABILE

~~Relativamente all'indennità di coordinamento -parte variabile- si rimanda all'art.2 del Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto in data 17.09.2002 precisando che :~~

- a) la predetta indennità, in questa Azienda, ha decorrenza 1.01.2003 o da diversa data successiva in relazione al riconoscimento dell'effettivo svolgimento della relativa funzione, mediante apposita attestazione del responsabile dell'U.O. di appartenenza ,convalidata dal responsabile della struttura;
- b) l'erogazione di detta indennità può essere effettuata esclusivamente nei confronti del personale già beneficiario dell'indennità di coordinamento -parte fissa- tenuto conto della complessità dei compiti di coordinamento;

Art. 8
MISURA DELL'INDENNITA' PARTE VARIABILE

Fermo restando il numero di coordinamenti individuati per ogni macrostruttura con il provvedimento di cui all'art.1 del presente regolamento, l'indennità di coordinamento- parte variabile- è pari a Euro 1.500,00 lordi-annui.

CGIL 

Art. 9
NORMA TRANSITORIA

1. Sono confermate le funzioni di coordinamento già attribuite, in conformità alla normativa ed al regolamento vigente nel tempo con provvedimento deliberativo della Direzione aziendale in data anteriore a quella di entrata in vigore del CCNL 10.04.2008, per tutti coloro i quali risultino affidatari di tali funzioni, pur non essendo in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3.11.99, n 509 e dell'art.3, comma 9 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca del 22.10.2004, n 270 e del certificato di abilitazione alle funzioni direttive.
2. Con separato accordo verranno verificate tutte quelle situazioni nelle quali pur essendosi realmente svolte le funzioni di coordinamento, tuttavia non risultano ricorrere tutti i presupposti previsti dal regolamento di cui alla delibera n. 3163 del 08/09/2004..

Art 10
NORMA FINALE

Il presente regolamento supera le disposizioni contenute in quello precedentemente adottato con delibera n. 3163 del 08/09/2004.

Per quanto non previsto, si fa rinvio alla normativa di legge e contrattuale vigente in materia .

CCIL 